

NOTIFICAZIONE



Dietro precise ingiunzioni della Superiorità ci facciamo solleciti di render noto al Pubblico che, ferme in quanto sono conciliabili colle seguenti disposizioni le massime della libertà del Commercio nella vendita del Pane, nel principiato Anno Annonario si addotterà il sistema della Tariffa, e della insinuazione a termini in tutto e per tutto dei seguenti Artic.

- I. A garantire la Popolazione dalla mancanza di pane in tutto l'Anno Annonario, ed a non impedire in pari tempo che alcuno dei Speculatori possa esercitarsi in tale industria, lasciando così in vigore, per quanto è possibile, il libero Commercio, resta prescritto che tutti quelli i quali vorranno in detto Anno dedicarsi alla professione di fabbricatori di pane pel pubblico sfamo, dovranno emettere le seguenti obbligazioni, in difetto di chè non sarà permesso a chicchesia fare il pane per vendersi, senza andar soggetto alle comminatorie qui sotto espresse.
- II. Tutti quelli che da qui innanzi durante l'Anno Annonario vorranno occuparsi del mestiere di Fornari Venditori di pane, dovranno emettere nel termine di giorni *quindici* dalla data della presente nell' Ufficio della Computisteria Comunale, formale obbligazione unita a quella di solido, e responsabile fidejussore obbligato in tutte le forme, di mantenere costantemente. in uno, o più spacci, che dovrà preventivamente, ed in seguito tenere in assegna, le qualità solite di pane che verranno indicate per il prezzo che sarà stabilito settimanalmente in Tariffa da graduarsi col metodo che si reputerà più ovvio dalla Magistratura, e Deputazione Annonaria, le quali si riporteranno fedelmente al sistema negli Anni scorsi praticato in tutte le Comuni della Delegazione di Perugia.
- III. L' insinuazione non sarà obbligatoria per l' intero Anno Annonario, ma potrà l' insinuato liberarsene a suo piacere, previa la disdetta chiara, regolare, ed in scritto da presentarsi alla Magistratura due mesi innanzi la cessazione da richiedersi per l' assunto impegno, come ad ognuno sarà permesso avanzare la sua domanda per essere ammesso alla detta fabbricazione dentro qualunque epoca dell' Anno collo stesso metodo, e regole, che sopra, cioè giorni 15 di tempo a fabbricare, e vendere il pane dal dì dell' ammessa istanza, e mesi due di tempo a dimettersi dal giorno della disdetta.
- IV. Il Fornaro insinuato, o sua sicutà, dovranno essere tenuti a mantenere nei proprj locali costantemente una data quantità di grano, e di farina bastante al consumo di giorni *otto* sulla data proporzione dello spaccio, che fanno del pane vendibile.
- V. Verranno assoggettati alla multa di scudi 10 quelli che pretendessero fabbricare tuttora, e vendere il pane senza avere emesse le suddette obbligazioni; nonchè alla perdita del genere rinvenuto nel rispettivo spaccio, ad egual multa anderanno pure soggetti coloro, che essendosi insinuati, non adempiranno strettamente alle assunte obbligazioni.
- VI. Oltre alle pene afflittive comminate dalla Legge per quelli, che colludono i compratori nel peso del pane, qual peso deve sempre corrispondere secondo la Tariffa a tante once a bajocco, secondo la qualità, e i prezzi in vigore, per il che dovrà la Tariffa esser sempre affissa nei forni, e nei spacci alla vista del pubblico, resta determinata la pena di scudi 3 per quei Fornari, e Spacciatori, che non dassero il giusto nella vendita, ovvero mettessero in commercio il pane di qualità inferiore al campione esistente nella pubblica Computisteria Comunale.

Le persone legalmente autorizzate, avranno cura per la scrupolosa osservanza di questa inserzione, affinchè questo articolo di pubblico interesse, e di comune necessità progredisca con generale soddisfazione.

Dalla Nostra Residenza li 8 Ottobre 1847.

Il Gov. Distrettuale
CARLO AVV. CHIESA

Il Gonfaloniere
LORENZO ALIPPI